



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n.20 del 30/6/2017

OGGETTO: Avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 L.R.65/2014 – variante di manutenzione al regolamento urbanistico e contestuale variante al piano strutturale.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO, in Barberino Val d'Elsa, nel Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Convocato a mezzo avvisi scritti notificati nelle forme di legge, si è riunito nel Palazzo Comunale, in 1^ convocazione, in seduta pubblica, con l'intervento e la presenza dei Consiglieri come sotto indicato. La seduta inizia alle ore 19.00 con l'appello effettuato dal Segretario comunale.

| Consiglieri Comunali | presenti | Assenti |
|------------------------------|----------|---------|
| TRENTANOVI GIACOMO – Sindaco | X | |
| SBARAGLI EMANUELE | X | |
| BANDINELLI NICOLA | X | |
| CORTI GIULIA | X | |
| GUAZZINI RICCARDO | X | |
| GRANDI FRANCESCO | X | |
| CENCETTI GIACOMO | X | |
| CARLINI LAURA | X | |
| TERZANI CLAUDIA | | X |
| TACCONI PAOLO | X | |
| BETTI ALESSANDRO | | X |
| ANSELMi ELISA | | X |
| BERTI LUCA | | X |
| | 9 | 4 |

Presiede l'adunanza Trentanovi Giacomo - Sindaco. Verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott. Sandro Bardotti.

Sono presenti alla seduta gli assessori: Pastori, Pratesi, Bandinelli.

Per il resoconto completo della discussione avvenuta in assemblea si rinvia al file audio/video depositato in segreteria.

OMISSIS



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Barberino Val d'Elsa è dotato di Piano Strutturale (PS) redatto ai sensi della LR 5/1995 ed approvato con D.C.C. n.54 del 01.06.2005 ed integralmente rinnovato con la Variante Generale approvata, ai sensi dell'art. 53 della LR 1/2005, con D.C.C n.8 del 03.04.2014 e con D.C.C. n.28 del 01.07.2015.
- che il Comune è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico (RU) redatto ai sensi della LR 1/2005 ed approvato con D.C.C. n.45 del 11.10.2006, ed integralmente rinnovato con la Variante Generale approvata, ai sensi dell'art. 55 della LR 1/2005, con D.C.C n.8 del 03.04.2014 e con D.C.C. n.28 del 01.07.2015.

Constatato che dopo i primi due anni di gestione della Variante Generale al Regolamento Urbanistico è emersa l'esigenza di apportare alcune limitate variazioni alle previsioni dello strumento urbanistico, finalizzate a correggere errori materiali contenuti nelle tavole del piano, a facilitare e semplificare l'attuazione di interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, a sostenere le esigenze di adeguamento e di potenziamento di strutture produttive, ad apportare circoscritti adeguamenti delle previsioni del piano sulla base di istanze, coerenti con l'impostazione dello stesso piano, pervenute all'Amministrazione Comunale da cittadini od altri enti pubblici;

Ritenuto di procedere ad una variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino Val d'Elsa in ordine agli obiettivi individuati nell'atto della Giunta Comunale del 17/11/2016;

Dato atto che l'incarico per la redazione della presente Variante è stato affidato all'Arch. Riccardo Luca Breschi, dello Studio Tecnico Associato Breschi, Fedi e Santiloni di Pistoia, che ha prodotto il Documento di avvio del procedimento e il Documento per la VAS;

Constatato, come dettagliatamente descritto nel Documento di avvio del procedimento sopra richiamato:

- che la Variante prevede principalmente modifiche ad interventi puntuali del RU elencati e dettagliati nel documento di avvio sopracitato;
- che le modifiche al RU interessano prevalentemente il territorio urbanizzato come definito dall'art.224 della LR 65/2014 e non comportano modificazioni del Piano Strutturale ad eccezione di un caso: la modifica del perimetro dell'UTOE e quindi del territorio urbanizzato per consentire l'ampliamento di una struttura produttiva in loc Le Drove;
- che la variante prevede di introdurre nel vigente Regolamento Urbanistico alcune modifiche per recepire proposte e progetti connessi agli accordi fra i Comuni della Val d'Elsa ed il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e per consentire la realizzazione di opere già previste dal RU (percorsi di servizio lungo il fiume Elsa, argini del torrente Drove, briglie e casse di laminazione o compensazione di affluenti minori del f.Elsa);
- che le modifiche al RU riguardano principalmente modifiche cartografiche relative ad interventi puntuali sopra richiamati;
- che si rendono necessarie alcune correzioni di errori materiali riportati nelle tavole del Regolamento Urbanistico;
- che oltre alle modifiche normative connesse alle varianti puntuali, la Variante intende effettuare alcune limitate modifiche delle NTA del RU, finalizzate a correggere errori materiali od a favorire l'attuazione delle previsioni.

Dato atto che il documento di avvio sopra richiamato è in linea alle attività programmatiche dell'Ente;

Visto quanto disposto dalla LR n.65/2014 e nel vigente PIT con valore di Piano Paesaggistico, per quanto attiene ai contenuti e al procedimento di approvazione della Variante;

Visto quanto disposto dal D. Lgs n.152/06 e dalla LR n.10/2010 in materia di VAS;

Richiamati:



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

- il "*Documento di avvio del procedimento*" costituito dalla Relazione, Allegato 1 (cartografica territorio urbanizzato e varianti puntuali) ed Allegato 2 (estratti cartografici del RU vigente), per quanto attiene alla descrizione degli obiettivi e contenuti della variante, al quadro conoscitivo di riferimento ed il programma di partecipazione e consultazione dei enti ed organismi pubblici interessati;
- la "*Documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e documento preliminare di vas*" per quanto attiene alle ricognizione dei contenuti della variante, alla coerenza interna ed esterna e alle verifica di carattere ambientale;
- il *Programma delle attività di informazione e di partecipazione* redatto dal Garante dell'informazione e di partecipazione;

Richiamato l'art. 224 "*disposizioni transitorie per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato*" che individua "*territorio urbanizzato*" le parti non individuate come "*aree a esclusiva o prevalente funzione agricola*" nei piani strutturali vigenti;

Dato atto, per quanto attiene all'individuazione del territorio urbanizzato ai sensi del richiamato art.224, che il vigente Piano Strutturale del Comune di Barberino, al fine di evidenziare e valorizzare la natura policentrica del sistema insediativo urbano, individua nelle UTOE ogni centro o nucleo a carattere urbano e/o produttivo del Comune;

Ritenuto, per quanto sopra, di considerare "*territorio urbanizzato*", ai sensi dell'art.224 della LR n.65/2014, le UTOE rappresentate nel vigente Piano Strutturale del Comune di Barberino, quale limite delle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola in esso individuate;

Constatato:

- che le modifiche relative agli interventi puntuali del RU interessano prevalentemente il territorio urbanizzato come definito dall'art.224 della LR 65/2014 e non comportano modificazioni del Piano Strutturale ad eccezione di un caso: la modifica del perimetro dell'UTOE e quindi del territorio urbanizzato per consentire l'ampliamento di una struttura produttiva in loc Le Drove;
- che la variante prevede inoltre alcune modifiche per interventi sui corsi d'acqua e per opere di mitigazione del rischio idraulico, per recepire proposte e progetti connessi agli accordi fra i Comuni della Val d'Elsa ed il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e per consentire la realizzazione di opere già previste dal RU che riguardano prevalentemente aree esterne al territorio urbanizzato e interessano Bene Paesaggistici ai sensi del D.Lgs n.42/2004;
- che le modifiche alle NTA del RU sono connesse principalmente alle varianti puntuali, oltre ad alcune limitate modifiche finalizzate a correggere errori materiali od a favorire l'attuazione delle previsioni.

Rilevato che le suddette previsioni, non determinino effetti territoriali rilevanti o con ripercussioni negative.

Ritenuto pertanto di procedere ad una variante puntuale al RU, ai sensi dell'art.222 della LR n.65/2014 e pertanto all'avvio del procedimento della variante ai sensi dell'art.17 della stessa legge;

Preso atto, per quanto attiene alla procedura di VAS:

- che gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono soggetti, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.65/2014, al procedimento di VAS nei casi e con le modalità della LR n.10/2010;
- che la variante rientra nel capo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VAS, come disposto all'art.5 comma 3 lett. b) della LR n.10/2010 e che pertanto la procedura della VAS è subordinata alla valutazione della significatività degli effetti ambientali di cui all'art.22 della stessa legge;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

- che, ai sensi dell'art.8 co.5 della LR 10/2010, per i programmi di cui alla LR 65/2014 la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.22 e quella per la fase preliminare di cui all'art.23 della stessa legge possono essere effettuate contemporaneamente;
- che il *"Documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e documento preliminare di vas"* allegato costituisce il documento per la verifica di assoggettabilità a VAS e il documento preliminare di VAS secondo quanto indicato all'art.8 co.5 della LR10/2010;
- che, ai sensi dell'art.17 co.2, della LR65/2014 l'avvio del procedimento di variante è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di verifica di assoggettabilità a VAS e documento preliminare di VAS;

Preso atto, per quanto attiene alla *"conferenza di copianificazione"* di cui all'art.25 della LR65/14:

- che le modifiche al RU interessano prevalentemente il territorio urbanizzato come definito dall'art.224 della LR 65/2014 e non comportano modificazioni del Piano Strutturale ad eccezione di un caso: la modifica del perimetro dell'UTOE e quindi del territorio urbanizzato per consentire l'ampliamento di una struttura produttiva in loc. Le Drove;
- che tale modifica del perimetro del territorio urbanizzato non è soggetta alla conferenza di copianificazione in quanto la previsione è finalizzata all'ampliamento di una struttura industriale esistente ed al mantenimento delle funzioni produttive ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera c) della LR 65/2014;
- che le modifiche previste per recepire proposte e progetti connessi agli accordi fra i Comuni della Val d'Elsa ed il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (percorsi di servizio lungo il fiume Elsa, argini del torrente Drove, briglie e casse di laminazione o compensazione di affluenti minori del f.Elsa) interessano prevalentemente aree esterne al territorio urbanizzato, ma non sono soggette alla conferenza di copianificazione in quanto opere per la difesa idraulica ed idrogeologica ai sensi dell'art.25 comma 2 lettera b) della LR 65/2014;
- che si ritiene pertanto di non assoggettare la presente variante alla procedura della conferenza di pianificazione di cui l'art.25 della LR n.65/2014;

Preso atto altresì, per quanto attiene alla *"conferenza paesaggistica"* di cui all'art.31 della LR65/14:

- che la varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono assoggetti alla procedura di adeguamento al PIT-PPR, per le parti del territorio interessate dalla variante, ai sensi degli artt.20 e 21 della disciplina del PIT;
- che le previsioni oggetto di Variante non riguardano aree soggette a vincoli per decreto;
- che sull'area interessata dalla Variante che riguarda le modifiche previste per interventi sui corsi d'acqua e per opere di mitigazione del rischio idraulico, insistono i seguenti vincoli ex L.431/1985 (Galasso) così disciplinati dal PIT-PPR:

•Articolo 8 Elaborato 8b PIT-PPR: I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142. c.1, lett. c, Codice)

•Articolo 12 I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice) Articolo 13 - Le zone gravate da usi civici (art.142. c.1, lett. h, Codice)

- che in relazione all'elaborato 8B del PIT-PPR, si riporta quanto rilevato nel Documento di VAS:
*"Gli interventi previsti nelle fasce fluviali riguardano opere definite dal Consorzio di Bonifica, mirate all'accessibilità ai corsi d'acqua a fini manutentivi (in coerenza con la direttiva del PIT di una "gestione sostenibile delle periodiche attività di taglio della vegetazione ripariale"), oltre che all'ampliamento dell'area golenale, a favore della sicurezza idraulica. Quest'ultimo aspetto consente di destinare una maggiore estensione di suolo a processi di naturalizzazione del corso d'acqua. Non risultano emergere interferenze con segni territoriali di interesse storico-testimoniale legati al corso d'acqua.
Gli stessi interventi indicati dal Consorzio di bonifica, sopra citati, riguardano anche aree boscate (in molti casi consistenti in vegetazione ripariale, non sempre con caratteristiche riconducibili a quelle delle aree boscate).*



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

L'area di espansione dell'alveo fluviale coincide con un incolto, compreso tra le aree boscate vincolate dal PIT-PPR, che presenta più le caratteristiche di un'area agricola in abbandono che di una vera e propria area boscata. I suddetti interventi sono mirati alla riduzione del rischio idraulico e all'ispezione degli alvei, e non precludono processi di naturalizzazione da parte della vegetazione ripariale, consentendone al contrario una gestione sostenibile."

- che la Regione Toscana e il MiBACT hanno siglato in data 16/12/2016 un accordo ai sensi dell'art.21 co.1 della LR65/2014 e dell'art.21 co.3 del PIT-PPR del quale si richiama in particolare l'art.4 "Oggetto della Conferenza paesaggistica";

- che la presente variante non è ascrivibile alla categoria di "*variante generale*" ai sensi dell'art.93 co.4 e dell'art.96 co.3 della LR65/2014, ma interessa "*Beni paesaggistici*" ai sensi del D.Lgs n.42/2004;

- che, in coerenza a quanto previsto all'art.4 del citato Accordo del 16/12/2016, si ritiene di attivare, per la presente variante, la procedura di adeguamento di cui all'art.21 del PIT-PPR;

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.58/2016 con la quale è stata nominata, l' "*Autorità competente*";

Ritenuto di coinvolgere nel percorso di formazione della presente Variante e di Valutazione degli effetti ambientali, oltre l' "*Autorità Competente*" i seguenti soggetti che potranno presentare il parere di competenza o eventuali contributi utili al procedimento:

- REGIONE TOSCANA - Direzione Urbanistica e Politiche abitative
- REGIONE TOSCANA - settore VUA-VAS- Opere Pubbliche e di interesse strategico regionale
- REGIONE TOSCANA - settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana centro
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - Direzione Generale
- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
- A.R.P.A.T. - Dipartimento provinciale di Firenze
- AUSL n. 10 FIRENZE
- DIREZIONE REGIONALE del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana (MiBACT)
- SOPRINTENDENZA (SABAP) Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze
- CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VAL D'ARNO
- AUTORITA' IDRICA TOSCANA
- ATO TOSCANA CENTRO
- PUBLIACQUA SPA
- SERVIZIO NAZIONALE ELETTRICO (ex Enel)
- TOSCANA ENERGIA
- TELECOM ITALIA ;

Dato atto:

- che ai sensi dell'art.7 comma 1 bis lett. a) e b) della LR n.10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'Autorità procedente o il proponente, trasmette all'Autorità competente il documento preliminare di cui all'art.22 e all'art.23 della stessa legge;

- che, ai sensi dell'art.8 co.5 della LR10/2010, la conclusione degli adempimenti di verifica di cui agli artt.22 e 23 della stessa legge, se effettuati contemporaneamente, deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni di cui all'art.22;

- che ai sensi comma 2 dell'art.23 della L.R n.10/2010, l'Autorità Procedente o Proponente e l'Autorità Competente possono concordare il termine per la consultazioni della fase preliminare della procedura di VAS;

Considerata l'entità della variante e la portata delle informazioni in essa contenute;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

Visto inoltre quanto contenuto nel Documento di VAS e considerato che la revisione delle previsioni urbanistiche del RU incide sul territorio urbanizzato e che non sono previste trasformazioni tali da presupporre una maggiore pressione sulle risorse ambientali;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra rilevato, individuare un termine per le consultazioni della fase preliminare della VAS, ai sensi al comma 2 dell'art.23 della L.R n.10/2010, che si popone in sessanta giorni;

Ritenuto altresì che la consultazione per il procedimento di V.A.S. e per i contributi all'avvio del procedimento di variante al Regolamento Urbanistico dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla trasmissione del documento di VAS e del documento di avvio del procedimento;

Dato atto che il garante dell'informazione e di partecipazione per il procedimento di Variante è il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Barberino, Geom. Loris Agresti;

Visto il Programma delle attività di informazione e di partecipazione redatto dal Garante dell'informazione e di partecipazione;

Ritenuto di rendere consultabile gli atti del procedimento di variante via telematica ai sensi della L.R. 65/2014 e s.s.m.m.i.i. oltre alla pubblicazione di avvisi e manifesti;

Ritenuto, per quanto sopra:

- di avviare il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, ai sensi dell'art.17 della LR 65/2015;

- di avviare contemporaneamente, ai sensi dell'art.8 co.5 della LR 10/2010 la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.22 e quella di fase preliminare di cui all'art.23 della stessa legge;

Visto i commi 4 e 5 art.16 del DPR n.380/2001;

Vista la relazione del Responsabile dell'Ufficio Associato Governo del Territorio, Ing. Simone Dallai, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, commi 1, del D.Lgs. 10.08.2000 n.267 dal Responsabile dell'Ufficio Associato Governo del Territorio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Servizi statistici per quanto concerne la regolarità contabile;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: 9

Votanti: 8

Astenuti: 1 (Tacconi)

Favorevoli: 7

D E L I B E R A

1. di approvare la presente relazione del Responsabile dell'Ufficio associato governo del territorio, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. di avviare, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014, il procedimento di formazione della Variante di manutenzione al Regolamento Urbanistico del Comune di Barberino Val d'Elsa e contestuale Variante al Piano Strutturale;



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

3. di dare atto che la presente variante è soggetta alla procedura di adeguamento al PIT ai sensi degli artt.20 e 21 della disciplina di Piano;

4. di approvare il "*Documento di avvio del procedimento*", costituito dalla Relazione, Allegato 1 (cartografica territorio urbanizzato e varianti puntuali) ed Allegato 2 (estratti cartografici del RU vigente), redatto ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014, depositato agli atti dell'Ufficio Urbanistica;

5. di prendere atto dei contenuti del "*Documento per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e documento preliminare di vas*" redatto ai sensi degli artt.22 e 23 della LR10/2010, depositato agli atti dell'Ufficio Urbanistica;

6. di avviare contemporaneamente al procedimento di formazione della Variante il procedimento di VAS, ai sensi dell'art.17 co.2 della LR65/2014, dando mandato ai soggetti competenti di porre in atto tutti gli adempimenti previsti dalla legge per dar corso al procedimento, compresa la trasmissione del documento preliminare di VAS all'Autorità competente;

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.8 co.5 della LR 10/2010, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.22 e quella per la fase preliminare di cui all'art.23 della stessa legge sono effettuate contemporaneamente;

8. di dare atto altresì che il garante dell'informazione e di partecipazione per il procedimento di Variante è il Geom. Loris Agresti che provvederà alle attività di informazione e partecipazione come previsto nel programma delle attività di informazione e di partecipazione allegato al presente atto;

9. Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: 9
Votanti: 8
Astenuti: 1 (Tacconi)
Favorevoli: 7

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per procedere tempestivamente, alle fasi successive di redazione e pubblicazione degli atti necessari al completamento della procedura di legge.



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

PARERI - D.Lgs. 267/2000 – **"Avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 L.R.65/2014 – variante di manutenzione al regolamento urbanistico e contestuale variante al piano strutturale"** all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del **30/6/2017**.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Geom. Loris Agresti, nella propria qualità di Responsabile dell'Area Tecnica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

lì, 30/6/2017

IL RESPONSABILE
Area Tecnica
f.to Geom. Loris Agresti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Dr.ssa Barbara Bagni, nella propria qualità di Responsabile dell'Area Servizi finanziari e statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49, c.1, D.Lgs.267/2000.

lì, 30/6/2017

IL RESPONSABILE
Area Servizi finanziari e statistici
f.to Dr.ssa Barbara Bagni



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

PROVINCIA DI FIRENZE

IL PRESIDENTE
F.TO Giacomo Trentanovi

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

Ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all'albo on line del Comune di Barberino Val d'Elsa in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 11/7/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000.

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 30/6/2017

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

.....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

.....

Il presente verbale è stato rettificato/integrato nel Consiglio comunale del _____ (n.____) in sede di approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Lì _____

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

.....

La presente copia di deliberazione è conforme all'originale esistente agli atti di questo ufficio.

Lì, _____

L'istruttore amm.vo contabile